

COMUNE DI CIVITA VECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n.44 - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 02/03 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.		
Ord. n. <u>18</u>	del	15 gennaio 2020
Prot. Gen. n. 4180		

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO** che in data 15 gennaio 2020 è pervenuta la nota n.3320, con cui il Servizio 3 Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia, chiede l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione e di interdizione veicolare in piazza Regina Margherita, area di parcheggio tensostruttura nel tratto compreso tra le intersezioni comprese tra via delle Case Nuove e via Leonardo;
- **CONSIDERATO** che la richiesta, ha validità di 24h per i giorni festivi del 02 e 09 febbraio 2020 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00 del periodo 03-07 febbraio 2020;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- VISTI:
 - gli artt. 5 comma 3° 7 11 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 datato 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

dalle ore $\underline{15:00}$ alle ore $\underline{22:00}$ del periodo $\underline{03-07}$ febbraio $\underline{2020}$, nonché dalle ore $\underline{0:00}$ alle ore $\underline{24:00}$ dei giorni $\underline{02}$ e $\underline{09}$ febbraio $\underline{2020}$, in:

<u>PIAZZA REGINA MARGHERITA</u>, area di parcheggio sotto tensostruttura nel tratto compreso tra le intersezioni di via delle Case Nuove e via Leonardo:

- l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli a servizio della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo;
- l'istituzione della disciplina viaria temporanea di interdizione veicolare per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli a servizio della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo.

DISPONE

- 1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Servizio 3 Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. C.S.P. s.r.l. per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
- **2.** La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
- **3.** Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
- **4.** Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
- **5.** Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
- **6.** A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia locale 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 Comandante del Corpo di Polizia locale 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Ordinanza n. <u>18</u> del <u>15 gennaio 2020</u> Pagina 2 di 2